



**Dipartimento:** DIPARTIMENTO TERRITORIO

**Direzione Regionale:** AMBIENTE

**Area:** CONCESSIONI DEMANIALI E PIANIF. BACINI IDROGRAFICI

## DETERMINAZIONE

N. B4415 del 06/10/2010

Proposta n. 16174 del 04/10/2010

**Oggetto:**

Concessione - ai sensi del Regolamento Regionale 15/12/2004, n. 3 e ss.mm.ii., in favore di ANGELO LORETI, residente in località Montecoculo, 116 - 01023 BOLSENA (VT) - codice fiscale LRTNGL58S23A949G. Procedimento EQ-787.

**Proponente:**

Estensore	CASARIN ANDREA	_____
Responsabile del procedimento	A.CASARIN	_____
Responsabile dell' Area	D. NOVELLO	_____
Direttore Regionale	G. TANZI	_____
Direttore Dipartimento	R. DE FILIPPIS	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

**Oggetto: Concessione - ai sensi del Regolamento Regionale 15/12/2004, n. 3 e ss.mm.ii., in favore di ANGELO LORETI, residente in località Montecoculo, 116 – 01023 BOLSENA (VT) – codice fiscale LRTNGL58S23A949G. Procedimento EQ-787.**

**IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO TERRITORIO**  
**Direzione Regionale Ambiente**  
**C.F. 80143490581**  
**In rappresentanza della Regione Lazio "Concedente"**

**VISTO** il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente “regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi della Giunta regionale” e ss.mm.ii.;

**VISTA** la Legge Regionale 18 febbraio 2002, concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla Dirigenza e al personale regionale”;

**VISTA** la Delibera della Giunta Regionale n. 572 del 27/07/2009, con cui è stato rinnovato l’incarico di Direttore del Dipartimento Territorio al Dott. Raniero De Filippis;

**VISTA** la Delibera della Giunta Regionale n. 336 del 24/07/2010 con cui è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione regionale Ambiente all’Ing. Giuseppe Tanzi;

**VISTO** il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”), e ss.mm.ii.;

**VISTA** la legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 (“Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183”), e ss.mm.ii.;

**VISTA** la delibera della Giunta regionale 12 ottobre 1999, n. 5079 (“Legge regionale n. 53/1998 - individuazione delle aste principali dei bacini idrografici nazionali, interregionali e regionali ai sensi dell’art. 8 comma 2 lettera A”);

**VISTO** il regolamento regionale 15 dicembre 2004, n. 3 (“Regolamento di disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni di pertinenze idrauliche, aree fluviali, spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi”), e ss.mm.ii.;

**VISTA** la delibera della Giunta regionale 25 gennaio 2007, n. 40 (“Disposizioni in materia di pagamento e riscossione dei canoni e degli indennizzi dovuti per l’occupazione delle aree demaniali fluviali e lacuali”);

**VISTA** la delibera della Giunta regionale 27 febbraio 2009, n. 112 (“Determinazione dei canoni e degli indennizzi per l’occupazione e l’uso delle aree del demanio idrico fluviale e lacuale. Revoca della D.G.R. 412/2007: Modifica della D.G.R. 40/2007”);

**VISTA** la domanda di concessione presentata da Angelo Loreti, residente in località Montecoculo, 116 01023 Bolsena (VT) – codice fiscale LRTNGL58S23A949G, il giorno 13/07/2005 ed acquisita al protocollo della Regione Lazio n. 122583/2A/08 del 21/07/2005, cui è stato attribuito il numero del procedimento EQ-787 e relativa ad una superficie di arenile demaniale del lago di Bolsena di complessivi mq. 220 circa, ubicata nel Comune di Bolsena (VT), in località Barano e distinta al

Catasto Terreni al foglio 9 con la particella 168/p (tratto di arenile che si estende per circa 36 ml. sul fronte lago, antistante le particelle n. 218 e n. 271 del foglio 9), per destinarla ad esercizio dell'attività agrituristica, senza realizzazione alcuna di opere stabili;

**VISTA** la pubblicazione sul BURL n. 31 del 10/11/2006 della Regione Lazio dell'avviso di ammissibilità alla valutazione della domanda di concessione presentata da Angelo Loreti, con conseguente avvio del procedimento amministrativo;

**CONSIDERATO** che non sono pervenute ulteriori domande concorrenti ovvero opposizioni ed osservazioni nei termini previsti dal Regolamento Regionale n. 3/2004;

**PRESO ATTO** che sono stati acquisiti dall'Ufficio Istruttore i seguenti:

- Nulla osta tecnico-idraulico espresso dall'A.R.DI.S. con nota prot. n. 7064 del 26/09/2006;
- valutazione di conformità con lo strumento urbanistico ed i vincoli gravanti sulle aree di insediamento, prot. 6759 del 25/07/2008, del Comune di Bolsena (VT);
- nota dall'Area Conservazione Natura e Osservatorio Regionale per l'Ambiente prot. n. 146646 del 17/06/2010 che non ritiene necessario assoggettare l'intervento alla procedura della Valutazione di incidenza;

## **DETERMINA**

**In conformità alle premesse che formano parte integrante e sostanziale della determinazione:**

1. di rilasciare, alle condizioni e ai termini stabiliti nell'allegato schema di disciplinare di concessione, che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione, per anni 19 - (diconsi diciannove), con decorrenza 01/12/2010 e termine 30/11/2029, in favore di Angelo Loreti, nato a Bolsena (VT) il 23/11/1958 e residente in località Montecoculo, 116 - 01023 BOLSENA (VT) - codice fiscale LRTNGL58S23A949G, (di seguito "Concessionario") la concessione di porzione di arenile demaniale del Lago di Bolsena di complessivi mq. 220 circa, ubicata nel Comune di Bolsena (VT) in località Barano, distinta al Catasto terreni al foglio 9 con la particella 168/p (tratto di arenile che si estende per circa 36 ml. sul fronte lago, antistante le particelle n. 218 e n. 271 del foglio 9);
2. che il bene demaniale è assentito in concessione esclusivamente per adibirlo ad attività agrituristica, senza realizzazione alcuna di opere stabili, secondo quanto meglio descritto nella documentazione tecnico-relazionale-progettuale allegata a corredo dell'istanza di cui al procedimento EQ-787 depositata agli atti della Regione Lazio;
3. di fissare a norma della D.G.R. 112/2009 l'importo relativo al primo anno di durata della concessione nella misura di € 880,00 (diconsi euro ottocentottanta/00), salvo conguaglio da definire in relazione all'effettiva constatazione dello stato dei luoghi;
4. di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato, il quale costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
5. che gli obblighi e le condizioni contenute nello schema di concessione di cui al punto 4, potranno essere in qualunque momento modificate, limitate, sospese o revocate - ad insindacabile giudizio della Regione Lazio e con semplice provvedimento del Direttore del Dipartimento del Territorio - in relazione a sopravvenute esigenze idrauliche o di pubblico generale interesse, a norma degli articoli 23 e 25 del R.R. del 15/12/2004 n. 3, senza che, in conseguenza di tale fatto, il Concessionario possa pretendere alcun compenso od indennizzo di sorta, salvo il rimborso della quota parte di canone eventualmente corrisposta per il periodo relativo al mancato godimento;

6. che la presente non costituisce titolo alcuno, od autorizzazione di sorta, alla esecuzione di opere, manufatti, impianti o quant'altro comporti alterazione permanente dello stato dei luoghi e per la cui realizzazione si rende comunque necessario acquisire l'assenso di tutti i competenti Organi a ciò preposti dalla normativa vigente;
7. di prevedere che in caso di qualsiasi modifica o variazione delle normative relative ai criteri di determinazione dei canoni di concessione, nel corso della durata pluriennale della concessione e fino alla sua scadenza, la Concedente provveda automaticamente al conseguente adeguamento alle sopravvenute disposizioni, dandone tempestiva comunicazione al Concessionario per l'eventuale esercizio del diritto al recesso.

**Il Direttore del Dipartimento del Territorio**

Dott. Raniero Vincenzo De Filippis

**REGIONE LAZIO**  
**DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO**  
**Direzione Regionale Ambiente**

## **SCHEMA DISCIPLINARE DI CONCESSIONE**

La **Regione Lazio**, (di seguito: «Concedente»), codice fiscale n. 80143490581, rappresentata dal .....  
nato a .....il ...../...../....., cod. fisc. ....;

**ed**

**Angelo Loreti** (di seguito: «Concessionario»), nato a Bolsena (VT) il 23/11/1958 e residente in località Montecoculo, I 16 – 01023 BOLSENA (VT) – codice fiscale LRTNGL58S23A949G;

### **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1**

##### **(Oggetto della concessione)**

**1.1.** Il presente atto prevede le condizioni e le clausole che regolano il rapporto giuridico di concessione, tra la Concedente ed il Concessionario, avente per oggetto il bene demaniale consistente in porzione di arenile demaniale del Lago di Bolsena di complessivi mq. 220 circa, ubicata nel Comune di Bolsena (VT) in località “Barano” e distinta al Catasto Terreni al foglio 9 particella 168/p (tratto di arenile che si estende per circa 36 ml. sul fronte lago, antistante le particelle n. 218 e n. 271 del foglio 9);

La consistenza, l'identificazione e l'ubicazione del bene sono meglio descritti dagli elaborati tecnico-relazionali-progettuali a firma del geom. Carlo Cempella, iscritto al n. 1017 dell'Albo del Collegio Provinciale dei Geometri di Viterbo, allegati a corredo della domanda a cui è stato attribuito il numero di procedimento EQ-787, ritenuta ammissibile ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Regionale n. 3/2004 e ss.mm.ii. e depositati agli atti della Concedente.

**1.2.** Gli obblighi e le condizioni contenute nel presente disciplinare di concessione possono essere in qualunque momento modificati, limitate o sospese o revocate - ad insindacabile giudizio dalla Regione Lazio e con semplice provvedimento del Direttore del Dipartimento del Territorio - in relazione a sopravvenute esigenze idrauliche o di pubblico generale interesse, a norma degli artt. 23 e 25 del regolamento regionale 15 dicembre 2004, n. 3, senza che, in conseguenza di tale fatto, il Concessionario possa pretendere alcun compenso od indennizzo di sorta, salvo il rimborso della quota parte di canone eventualmente corrisposta per il periodo relativo al mancato godimento.

**1.3.** Il presente disciplinare non costituisce titolo alcuno, od autorizzazione di sorta, alla esecuzione di opere, manufatti od impianti o quant'altro che comporti alterazione permanente dello stato dei luoghi e per la cui realizzazione si rende comunque necessario acquisire l'assenso di tutti i competenti Organi a ciò preposti dalla normativa vigente.

**1.4.** Il Concessionario è tenuto, per se e per i suoi aventi causa, a rimuovere in suo danno, a semplice richiesta scritta della Concedente ed entro il termine allo scopo assegnato, tutte le opere autorizzate con la presente concessione laddove le stesse dovessero contrastare con sopravvenute necessità connesse alla sicurezza idraulica od al pubblico generale interesse.

#### **Art. 2**

##### **(Utilizzo del bene)**

**2.1.** Il bene demaniale è concesso in uso esclusivamente per lo svolgimento di attività agrituristica, senza realizzazione alcuna di opere stabili, secondo quanto meglio descritto nella documentazione

tecnico–relazionale-progettuale allegata a corredo dell'istanza depositata agli atti della Regione Lazio.

**2.2** Qualunque mutamento della destinazione d'uso del bene dovrà essere previamente autorizzato dal Concedente, a pena di revoca della concessione.

**2.3** Il presente atto non esime il Concessionario dal munirsi dei permessi, delle licenze, dei nullaosta, delle concessioni e di ogni altra autorizzazione, comunque denominata, previsti dalla normativa vigente ai fini dello svolgimento dell'attività per la quale è assentita la concessione.

### **Art. 3**

#### **(Durata della concessione)**

**3.1** La durata della concessione è stabilita in anni 19 – (diconsi diciannove) con decorrenza 01/12/2010 e termine 30/11/2029.

**3.2** Resta in ogni caso salvo quanto previsto dall'art. 25 del Regolamento Regionale 15 dicembre 2004, n. 3.

### **Art. 4**

#### **(Canone di concessione)**

**4.1** Il canone di concessione relativo al primo anno di durata della concessione è stabilito in € 880,00 (diconsi euro ottocentottanta/00) come da prospetto seguente:

##### **Prospetto di calcolo del canone annuo ai sensi D.G.R. 112/2009**

*Il Canone annuo (Ca) ai sensi art. 1 della D.G.R. n. 112/2009, è dato dalla formula:*

**Ca = QI** (quota per il suolo)

ove **QI** - Quota per il suolo (art.4) → - **QI.4**(Arenile di spiaggia lacuale) → €/mq. 4,00 x mq sup.concessa

**e pertanto:**

**Ca= (€/mq 4,00 x 220 mq) = € 880,00**

*Pertanto, il canone da corrispondere per il primo anno di durata della concessione è pari ad € 880,00 (da prendersi quale importo base per ogni futura determinazione, aggiornamento e calcolo riduzione).*

**4.2.** L'importo del canone di concessione è rivalutato annualmente dalla Concedente, per gli anni successivi al primo e di anno in anno, nella misura del 100% dell' indice annuale di variazione ISTAT "FOI", riferito all'anno precedente e/o in relazione ad eventuali sopravvenute esigenze, ed è comunicato al Concessionario in tempo utile per provvedere al versamento entro i termini previsti all'art. 5.

**4.3.** In caso di qualsiasi modifica o variazione in merito alle leggi e normative relative ai criteri di determinazione dei canoni di concessione, nel corso della durata pluriennale della concessione e fino alla sua scadenza, la Concedente provvede automaticamente al conseguente adeguamento alle sopravvenute disposizioni, dandone tempestiva comunicazione al Concessionario per l'eventuale esercizio del diritto al recesso.

### **Art. 5**

#### **(Termini e modalità di versamento. Omesso o ritardato pagamento)**

**5.1.** Il canone di concessione relativo al primo anno di durata della concessione deve essere corrisposto anticipatamente dal Concessionario, in un'unica soluzione, entro la data di decorrenza della concessione stessa.

**5.2.** Il canone di concessione relativo agli anni successivi al primo deve essere corrisposto anticipatamente dal Concessionario, in un'unica soluzione, entro la data di decorrenza di ciascun anno di validità della concessione stessa e nella misura che gli viene comunicata annualmente, ed in tempo utile, dalla Concedente.

**5.3.** Tutti gli importi devono essere corrisposti mediante versamento sul conto corrente postale n. 51695377 intestato a "Regione Lazio - Provvedimenti concessioni idrauliche aree fluviali spiagge - Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 ROMA" - codice ABI 7601 - CAB 03200, -CODICE IBAN IT10J0760103200000051695377, indicando come causale "CANONE DEMANIALE EQ- 787 relativo anno .....".

**5.4.** L'omesso pagamento del canone comporta la revoca della concessione e l'escussione della garanzia di cui all'articolo 6, senza che il Concessionario possa avanzare alcuna pretesa nei confronti del Concedente.

**5.5.** In caso di ritardato pagamento, il Concessionario è tenuto a corrispondere gli interessi di mora nella misura di legge.

## **Art. 6 (Garanzie)**

**6.1.** A garanzia del pagamento dei canoni di concessione e degli altri obblighi derivanti dal titolo concessorio, il Concessionario si impegna a costituire in favore del Concedente, entro la data di stipula del presente atto e con decorrenza immediata, una cauzione, costituita anche tramite fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da primario Istituto di credito, per un importo pari a tre annualità del canone stabilito all'articolo 4.1. , escutibile a prima semplice richiesta scritta e con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione (art. 1944 c.c.).

**6.2.** La fideiussione bancaria o assicurativa deve prevedere la rivalutazione automatica del relativo importo nella misura stabilita all'articolo 4.2 e deve contenere la clausola di proroga automatica per l'intera durata della concessione e la possibilità di essere in qualunque momento adeguata con gli importi pertinenti ad eventuali rideterminazioni del canone che intervengano nel corso della durata della concessione.

**6.3.** L'inosservanza delle previsioni contenute nei due commi precedenti comporta la revoca della concessione.

**6.4.** La fideiussione bancaria o assicurativa sarà svincolata dal Concedente alla scadenza della concessione e, in ogni caso, subordinatamente all'effettivo rilascio del bene demaniale da parte del Concessionario.

## **Art. 7 (Consegna del bene)**

**7.1.** Il Concedente provvede alla consegna al Concessionario del bene demaniale assentito, nelle modalità e tempi previsti all'art. 17 del Regolamento regionale 15 dicembre 2004, n. 3 ed in ogni caso subordinatamente alla effettiva costituzione del/dei deposito/i cauzionali di cui all'articolo 6.

## **Art. 8 (Obblighi del Concessionario)**

**8.1.** Il Concessionario per se e per i suoi aventi causa, si obbliga, a pena di revoca della concessione:

- 1.** a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria ed alla pulizia del bene demaniale assentito in concessione;
- 2.** a non porre in essere alcuna attività in contrasto con la destinazione d'uso del bene demaniale assentito in concessione, come specificata all'articolo 2;
- 3.** a non porre in essere alcuna attività in contrasto con le vigenti disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di polizia idraulica e di acque pubbliche, nonché in materia urbanistica, paesaggistica ed ambientale;

4. ad osservare rigorosamente tutte le norme e prescrizioni contenute nelle leggi e regolamenti sulla polizia e disciplina delle acque pubbliche, nonché le disposizioni in materia di igiene e sicurezza pubblica;
5. a non generare alcuna turbativa o intralcio di sorta e porre le necessarie cautele a salvaguardia delle attività ed al libero esercizio delle altre concessioni in aree limitrofe e confinanti, restando unico responsabile di qualunque atto o fatto che ad esse possa arrecare danno;
6. al puntuale rispetto del divieto assoluto di immettere direttamente nel lago le acque provenienti dalla porzione di arenile assentita in concessione, salvo specifica autorizzazione della Concedente e per quest'ultima dell'A.R.DI.S., sulla base di un progetto, che per quanto riguarda gli scarichi delle acque nere, dovrà essere redatto in base alle vigenti norme ed approvato dall'Autorità Sanitaria competente;
7. a prendere atto che gli attingimenti d'acqua ed i relativi impianti devono essere autorizzati con separata procedura ai sensi del T.U. sulle Acque ed Impianti Elettrici dell'11 dicembre 1933 n. 1775 e del D.P.R. 15 gennaio 1972 n. 8, per quanto di competenza della Regione Lazio;
8. a prendere atto che l'esecuzione di qualunque opera in contrasto con le norme sulla tutela delle pertinenze idrauliche - fluviali definite con il R.D. 25 luglio 1904, n. 523, o comunque non autorizzate dalla Concedente, o per quest'ultima dall'A.R.DI.S., dà luogo alla verbalizzazione dei fatti contestati ed alla comunicazione della notizia di reato all'Autorità Giudiziaria e che l'accertamento dei predetti fatti può comportare l'avvio del procedimento di revoca della concessione;
9. a mantenere il carattere di provvisorietà di tutte le opere presenti sulla porzione di arenile assentita in concessione e a prender atto che ogni eventuale variante, sia in corso d'opera che successiva, deve essere preventivamente sottoposta all'approvazione della Concedente, o per quest'ultima dell'A.R.DI.S.;
10. a prendere atto che tutte le opere ed attività che per quanto compatibili con le norme di cui al R.D. 25 luglio 1904, n. 523, risultassero non autorizzate nell'ambito della competenza di altre Amministrazioni, saranno a queste ultime denunciate come abusive per i provvedimenti di rimozione e sgombero;
11. al taglio della vegetazione spontanea sulla porzione di arenile assentita in concessione, che può essere effettuato solamente nel rispetto delle leggi e regolamenti che regolano la materia;
12. ad assumere le responsabilità civili e penali anche verso terzi, in ordine a danni a persone e cose che dovessero verificarsi in dipendenza dell'esercizio della concessione;
13. al termine della concessione, nel caso non sia intervenuto provvedimento per il suo rinnovo, o in caso di revoca parziale o totale della stessa, a demolire a propria cura e spese tutte le opere eventualmente autorizzate e realizzate e all'allontanamento dei materiali di risulta;
14. a prender atto che nel caso di revoca della concessione, o di demolizione di opere in genere o di riduzione della porzione di arenile assentita in concessione, non potrà trarre ragioni o comunque pretendere indennizzi di sorta alcun compenso od indennizzo di sorta, salvo il rimborso della quota parte di canone eventualmente corrisposta per il periodo relativo al mancato godimento;
15. a prender atto che ogni qualvolta necessario o ne sia richiesto ed in qualunque ora del giorno e della notte, il personale idraulico dipendente dell'A.R.DI.S., per l'esercizio delle proprie funzioni, ed i funzionari incaricati dell'Ufficio Istruttore e/o degli organi regionali preposti all'attività di vigilanza e di controllo sul demanio idrico, hanno libero accesso ai beni assentiti in concessione;
16. ad attenersi scrupolosamente alle prescrizioni di cui al nulla-osta tecnico idraulico dell'A.R.DI.S, protocollo n. 7064 del 26/09/2006, che dichiara di ben conoscere ed incondizionatamente accettare;
17. a prender atto che il nulla-osta ai fini tecnici-idraulici dell'A.R.DI.S., espresso in qualità di Autorità idraulica è rilasciato ai soli fini della salvaguardia delle opere e pertinenze idrauliche e

che, pertanto oltre che la concessione demaniale, prima di poter esercitare l'utilizzo previsto nel provvedimento concessorio, deve acquisire anche tutte le altre autorizzazioni, pareri o assensi previsti dalla normativa vigente per la conduzione del bene stesso;

**18.** a prender atto che il personale dell'A.R.DI.S. espletante funzioni di Polizia Idraulica – Fluviale, vigilerà sul puntuale rispetto di tutte le disposizioni impartite e delle prescrizioni citate ai punti precedenti.

## **Art. 9**

### **(Interventi, Materiali e Impianti)**

**9.1.** Qualora il Concessionario programmi di effettuare interventi di qualsiasi natura nell'area demaniale e/o di utilizzare materiali e attrezzature nonché installare impianti tecnologici, fermo restando gli eventuali pareri, nulla-osta e autorizzazioni da acquisire dagli Enti competenti, questi preferibilmente dovranno essere orientati all'eco-sostenibilità, mediante l'impiego di:

- legname e/o materiale legnoso aventi la certificazione della gestione forestale sostenibile (Forest Stewardship Certification (F.S.C.), oppure, Programme for Endorsement of Forest Certification schemes (P.E.F.C.);
- materiali di costruzione aventi la certificazione di eco-compatibilità e/o di eco-sostenibilità;
- materiali di consumo riciclabili;
- materiali di consumo finalizzati al risparmio energetico;
- impianti di produzione di energia provenienti da fonti rinnovabili (solare, termico ecc) realizzati con tecniche innovative e a basso impatto ambientale, mirati alla riduzione dei consumi e alle emissioni di carbonio.

Qualora sia prevista la somministrazione di cibi e bevande, è preferibile che il Concessionario si orienti all'utilizzo di prodotti biologici provenienti dal mercato di zona, in modo tale da promuovere lo sviluppo agricolo di tipo ambientale.

Nella scelta per la fornitura di energia elettrica, è auspicabile che il Concessionario preveda di orientarsi a favore di gestori che utilizzano, anche percentualmente, fonti rinnovabili.

Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale abbia attivato nel territorio di competenza, la raccolta differenziata dei rifiuti, il Concessionario deve provvedere ad organizzare funzionalmente, nell'area demaniale, l'installazione degli appositi contenitori.

## **Art. 10**

### **(Manleva)**

**9.1.** Il Concessionario si obbliga incondizionatamente a manlevare e tenere indenne il Concedente da qualsiasi responsabilità per tutti i danni, a persone o cose, che possano comunque derivare dall'utilizzo del bene demaniale assentito in concessione.

## **Art. 11.**

### **(Restituzione del bene)**

**11.1.** Alla data di scadenza della concessione, e non sia nel frattempo pervenuto il provvedimento di suo rinnovo, il Concessionario deve lasciare l'area concessa libera da persone e cose, previa rimessione in pristino dello stato dei luoghi. In difetto, quest'ultima è attuata dal Concedente a spese e in danno del Concessionario.

## **Art. 12.**

### **(Registrazione e foro competente)**

**12.1.** La registrazione del provvedimento di concessione è a cura della Concedente, ai sensi degli artt. 99 e 100 del Regolamento Regionale n. 1/2002 e ss.mm.ii..

**12.2.** Le spese inerenti l'imposta di bollo e registrazione e conseguenti sono a carico del Concessionario.

**12.3.** Il Foro competente è quello di Roma.

**Art. 13**  
**(Domiciliazione)**

**12.1.** Ai fini del presente atto, le parti contraenti eleggono domicilio come segue:

- Il ....., per la carica, presso sede della Regione Lazio, in Roma Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7.

- Angelo Loreti, richiedente la concessione, presso la sua residenza in località Montecoculo, 116 01023 - BOLSENA (VT).

Le parti consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per i fini connessi all'atto di concessione, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.

Fatto, letto, approvato e sottoscritto dalle parti.

Roma, li ..... / ..... / .....

Per il Concedente

.....

Per il Concessionario

.....